

Imposta di bollo assolta in
maniera virtuale.
Aut. n. 9195 del 28/01/2019
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di
Verona

**AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VERONA
CONTRATTO DI APPALTO**

mediante scrittura privata in modalità elettronica

per l'affidamento di tutti i lavori e forniture necessari per l'intervento di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 alloggi di proprietà ATER di Verona per un totale di 932,76 millesimi e n. 3 di proprietà privata per un totale di 67,24 millesimi, finanziato in quota parte con POR 2014/2020 Parte FERS Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – Asse Prioritario 4. "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" -Azione 4.1.1 e "SUPERBONUS 110%"

CUP: F12H20000030004 - CIG 90951589CF

Con la presente scrittura privata

TRA

- L'ing. Franco Falcieri, nato a Rovereto (TN) il 13/10/1974, C.F. FLCFNC74R13H612R che interviene al presente atto nella persona del direttore dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – dove domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche "Stazione appaltante, A.T.E.R." – per dare attuazione al decreto di aggiudicazione n. 5927 d.d. 01/06/2022

E

- Giancarlo Lacedonia nato a Molfetta (BA) il 18/06/1980 C.F. LCDGCR80H18F284U che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico SISTEC SRL, con sede in Molfetta (BA), Via Antichi Pastifici (Z.A.) n. 17 CF/P.IVA 06076770723, iscritta al REA n. BA-460721 presso la C.C.I.A.A. di Bari, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore". L'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art 89 del D.Lgs 50/20146 tramite l'ausiliaria Consorzio Stabile Artemide con sede in Roma Via Venti Settembre n. 118 C.F/P.IVA 883781008 la quale, come da contatto di avvalimento stipulato in data 06/04/2022, allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, ha messo a disposizione dell'appaltatore l'attestazione SOA categoria OS28 cl III bis, la categoria OG1 cl I, il possesso della certificazione rilasciata da ESQ e valida fino al 31/05/2022, la Direzione Tecnica composta da n. 1 Architetto, una squadra tipo composta da n. 1 assistente di cantiere, n. 1 operaio specializzato, n. 2 operai comuni i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto, tutti i mezzi e le attrezzature, beni finiti ed i materiali come indicato in dettaglio nel Contratto di Avvalimento

PREMESSO CHE

- per l'intervento di cui in epigrafe, al fine di dare esecuzione alla delibera del CDA n. 3/17073 dell'11/02/2022 a seguito di gara con procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. n. 76/2020 è stato individuato quale migliore offerente l'operatore economico SISTEC SRL, con sede in Molfetta (BA), Via Antichi Pastifici (Z.A.) n. 17 in avvalimento con l'operatore economico Consorzio Stabile Artemide con sede in Roma Via Venti Settembre n. 118 come risulta dal verbale di gara Prot 6995 del 07/04/2022;
- con decreto n. 5927 d.d. 01/06/2022, l'Azienda nella persona del direttore,

verificata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha provveduto all'aggiudicazione ex art. 32 c. 5 a favore del medesimo operatore economico SISTEC SRL, con sede in Molfetta (BA), Via Antichi Pastifici (Z.A.) n. 17 in avvalimento con l'operatore economico Consorzio Stabile Artemide con sede in Roma Via Venti Settembre n. 118, con il ribasso del 21,5% (ventuno virgola cinque percento) sull'importo posto a base di gara di € 4.473.710,82 di cui € 209.161,60 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati;

- a carico dell'operatore economico SISTEC SRL, in base agli atti in essere presso la Stazione Appaltante, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente contratto di appalto ai sensi del D.lgs 159/2011;

- vista la mancata evasione della certificazione antimafia per l'operatore ausiliario CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo, secondo le previsioni che seguono.

In particolare, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'operatore economico ausiliario CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, la Stazione appaltante imporrà all'Appaltatore di sostituire, entro trenta giorni, tale operatore economico ausiliario, a pena di risoluzione del presente contratto e di applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali

saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni.

- con decreto n. 5984 del 24/08/2022 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c. 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- sono trascorsi almeno 35 giorni dall'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 32 c. 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e avverso l'aggiudicazione non è stato notificato ricorso con

contestuale domanda cautelare;

- in data 18/11/2022, il signor Giancarlo Lacedonia, legale rappresentante dell'Operatore economico, il Direttore dei Lavori Ing. Livio Paris alla presenza del responsabile unico del procedimento della Stazione appaltante, geom. Marco Bellè, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, nel quale è stata verificata la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- l'Appaltatore ha presentato in data 07/12/2022 Prot ATER 23405, la dichiarazione circa la composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

I lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 alloggi di proprietà ATER di Verona per un totale di 932,76 millesimi e n. 3 di proprietà privata per un totale di 67,24 millesimi, finanziati in quota parte con POR 2014/2020 Parte FERS Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – Asse Prioritario 4. "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" -Azione 4.1.1 e "SUPERBONUS 110%", sono affidati dall'A.T.E.R. di Verona a seguito del mandato conferito dai condomini ad ATER, ed accettati

dall'operatore economico SISTEC SRL, con sede in Molfetta (BA), Via Antichi Pastifici (Z.A.) n. 17 in avvalimento con l'operatore economico Consorzio Stabile Artemide con sede in Roma Via Venti Settembre n. 118 sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile e incondizionata delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati progettuali, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari e dal presente contratto. Tale documentazione, parte integrante del presente contratto, è accettata in ogni sua parte dall'Appaltatore che dichiara di conoscerla per averla sottoscritta e averne ricevuto copia.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto

1. All'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € 3.556.832,74 (euro tremilionicinquecentocinquantaseimilaottocentotrentadue/74) oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 209.161,60 (euro duecentonovemilacentosessantuno/60), pari al ribasso del 21,5% (ventuno virgola cinque percento) sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; oltre all'importo € 51.879,33 che i condomini hanno conferito all'operatore economico nel verbale assembleare del 12.10.2022 per l'apposizione del visto di conformità sull'importo dei lavori con sconto in fattura.

L'importo netto dei lavori dei lavori sopra riportato per € **3.556.832,74 (euro tremilionicinquecentocinquantaseimilaottocentotrentadue/74)**, in sede di progetto, è stato così determinato e suddiviso per condominio e tipo di pagamento:

“CONDOMINIO ROMA VIA U. FOSCOLO 33” C.F. 93038450230

1 - Totale importo lavori netto iva € 1.426.490,85

1A - Totale importo lavori netto iva rientranti nella fattispecie del

“superbonus 110 %” € 1.266.654,01 i quali verranno suddivisi per millesimi di proprietà e così corrisposti:

- **€ 409.299,73** verranno pagati direttamente dall’A.T.E.R. di Verona utilizzando i fondi POR previsti in C.S.A. senza usufruire dello sconto in fattura;
- **€ 857.354,28** verranno pagati dal condominio con applicazione dello “sconto in fattura” totalmente dall’A.T.E.R. di Verona in quanto non vi sono proprietari privati.

1B - Totale importo lavori netto iva rientranti nella fattispecie del “bonus 50 %”

€ 159.836,83 i quali verranno pagati direttamente per intero dall’A.T.E.R. di Verona utilizzando i fondi POR previsti in C.S.A. senza usufruire dello sconto in fattura, in quanto non vi sono proprietari privati;

1C - Totale importo derivante per l’apposizione del visto di conformità, sull’importo dei lavori con sconto in fattura € 20.214,42

“CONDOMINIO FOSCOLO 41 - 43” C.F. 93063850239

1 - Totale importo lavori netto iva € 2.130.341,89

1A - Totale importo lavori netto iva rientranti nella fattispecie del “superbonus 110 %” € 1.932.369,78 i quali verranno suddivisi per millesimi di proprietà e così corrisposti:

- **€ 590.700,27** verranno pagati direttamente dall’A.T.E.R. di Verona utilizzando i fondi POR previsti in C.S.A. senza usufruire dello sconto in fattura;
- **€ 1.341.669,51** verranno pagati dal condominio con applicazione dello “sconto in fattura” in quota parte di millesimi di proprietà tra l’A.T.E.R.

di Verona per € 1.126.567,15 ed i proprietari privati per € 215.102,36.

1B - Totale importo lavori netto iva rientranti nella fattispecie del “bonus 50%”

€ 197.972,11 i quali verranno suddivisi per millesimi di proprietà e così corrisposti:

- € 173.913,04 verranno pagati direttamente dall’A.T.E.R. di Verona utilizzando i fondi POR previsti in C.S.A. senza usufruire dello sconto in fattura;
- € 24.059,07 verranno pagati direttamente dai proprietari privati con applicazione dello sconto in fattura;

- **1C - Totale importo derivante per l’apposizione del visto di conformità, sull’importo dei lavori con sconto in fattura € 31.664,91**

2. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è iscritta nella programmazione triennale 2020/2022 elenco annuale dei lavori pubblici anno 2020.

3. La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.

4. Trattandosi di contratto di appalto con corrispettivo “a misura”, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata sul valore totale dell’opera, così come indicato all’art. 28 del capitolato speciale d’appalto.

5. I pagamenti in acconto hanno luogo con le modalità di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 24 e 25 del c.s.a..

7. Verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicato all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo relativo all'anticipazione del prezzo, avrà il suo graduale recupero nei SAL che verranno emessi dalla Direzione dei Lavori, e si precisa che:

- per i lavori relativi ai fondi POR, l'anticipazione verrà recuperata in quota parte con il certificato di pagamento;
- per i lavori relativi al SUPERBONUS 110%, che usufruiscono dello sconto in fattura, l'anticipazione verrà recuperata con rimborso da parte della ditta appaltatrice all'A.T.E.R. di Verona entro 90 gg. dall'emissione del SAL.

La riduzione della quota parte dell'importo della polizza a garanzia dell'anticipazione avverrà al momento del recupero della somma relativa al SAL di competenza.

8. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari, come da comunicazione in data 07/12/2022 Prot. ATER n. 23405.

Il pagamento dei lavori relativi al Superbonus 110%, come previsto dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n.28/E del 23.04.2021, circolare n.19/E del 2020 e circolare n.24/E del 2020), avverrà per i lavori di

competenza A.T.E.R., con i fondi POR previsti in C.S.A., fino al loro esaurimento. Il residuo usufruendo dell'applicazione dello "sconto in fattura". L'importo dei lavori come previsto dall'art.22 del C.S.A., "sarà corrisposto in quota percentuale in base all'emissione dei relativi SAL" previa ripartizione per millesimi di proprietà, tra i proprietari presenti nel condominio e l'A.T.E.R. di Verona, trattandosi di lavori sulle parti comuni condominiali.

Il pagamento per i lavori eseguiti, sempre suddivisi per proprietà o millesimi di proprietà, non rientranti nella fattispecie del "superbonus 110 %", ma relativi al bonus ristrutturazione 50%, sarà così corrisposto:

- per la quota parte di millesimi di proprietà dall'A.T.E.R. di Verona utilizzando i fondi POR previsti in C.S.A. senza usufruire dello sconto in fattura;
- per la quota parte di millesimi di proprietà dai proprietari privati con applicazione dello "sconto in fattura" l'impresa esecutrice applicherà lo sconto sul corrispettivo dell'importo lavori dovuto in fattura nella percentuale permessa e vigente al momento della loro esecuzione. Queste lavorazioni dovranno sempre essere approvate dai proprietari.

Il corrispettivo dei lavori verrà corrisposto all'impresa esecutrice dei lavori con la procedura di cui all'art. 3 del presente contratto.

In ossequio al disposto dell'art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972, gli importi delle prestazioni contrattuali rese e fatturate dall'impresa esecutrice nei confronti della Stazione appaltante, in virtù del mandato senza rappresentanza conferito dai condomini all'A.T.E.R. di Verona, saranno fatturati da quest'ultima ai mandanti, in qualità di beneficiari delle detrazioni fiscali relative ai lavori a realizzarsi.

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente

dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all'A.T.E.R. in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.

Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno eseguiti nel rispetto di quanto disposto dalla L 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i., le parti dichiarano di essere pienamente edotte e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto prescritti dalla citata legge.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell'intervento in oggetto è il seguente: **90951589CF**

b) il Codice unico dell'intervento in oggetto (CUP) è il seguente: **F12H20000030004**

ARTICOLO 4 -Variazione dell'importo contrattuale

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile.

È ammesso l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto parte 1° se e ove dovuto.

L'A.T.E.R. ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura massima di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le lavorazioni sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel

loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente contratto, ai sensi di quanto disposto all'art. 32 c. 14-bis D.Lgs 50/2016, nonché dagli elaborati progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati.

Con il presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto, all'osservanza delle quali l'Appaltatore resta contrattualmente obbligato.

In particolare, ricorrendone i presupposti, è in facoltà della Stazione appaltante avvalersi dei rimedi previsti negli articoli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di quelli previsti dagli artt. 1453 e segg., 1671 e segg., 2931 e segg. C.C..

2. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione l'Appaltatore si impegna a depositare presso l'A.T.E.R.:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
- c) ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 6 - Termine di esecuzione e penali

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori e secondo quanto disposto dall'art. 17 del c.s.a., qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore dei lavori, è applicata una penale.

L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 17 del c.s.a., moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 7 - Condotta dei lavori

I lavori sono condotti personalmente dall'Appaltatore.

ARTICOLO 8 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e per gli effetti dell'art. 43-bis Legge n. 234/2021, che l'ammontare complessivo dei lavori ad eseguirsi è superiore all'importo di euro 70.000,00 (settantamila/00), quindi l'Appaltatore ed i subappaltatori, incaricati ad eseguire i lavori edili previsti dal presente contratto, applicheranno i contratti collettivi (specificamente i CCNL con codice F012-F015-F018) del settore edile nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81., e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo anche a quanto stabilito dall' art. 105 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'Appaltatore, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili (se dovuta) presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto

collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 9 – Subappalto

La Stazione appaltante può autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti limiti indicati dall'operatore SISTEC SRL nell'offerta presentata in sede di gara: lavorazioni, attività impiantistiche, installative ed edili rientranti nelle categorie oggetto della procedura, nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente o quelli massimi previsti dalla lex specialis, a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni eventualmente richieste.

In caso di subappalto l'Appaltatore provvede a trasmettere il contratto di subappalto all'Ater di Verona almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali.

ARTICOLO 10 – Prevenzione interferenze illecite – misure anticorruzione

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi

sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

ARTICOLO 11 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto dall'impresa appaltatrice viene prestata fino alla somma di € 327.228,61 (euro trecentoventisettemiladuecentoventotto/61) da GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, con polizza n.ro N00895/113209511 rilasciata dall'Agenzia N00895 – AIROLA in data 28/11/2023

L'importo della cauzione definitiva è stato ridotto del 50% in quanto l'operatore economico è in possesso di certificazione ISO 9001:2015 con scadenza 22/02/2024 e del 20% per possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 con scadenza il 05/07/2025, ai sensi di quanto indicato all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12 - Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore in data 02/12/2022 Prot 23153 ha prodotto, come previsto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza di assicurazione come stabilito all'art. 37 del c.s.a., per danni a impianti e opere.

ARTICOLO 13 - Cessione del contratto – cessione dei crediti.

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui all'articolo 27 del c.s.a. per l'importo dei lavori pagati con i fondi derivanti dal finanziamento POR. La cessione dei crediti è consentita anche senza il rispetto dei limiti di cui all'articolo 27 del c.s.a. per l'importo dei lavori rientranti nelle fattispecie del "superbonus 110 %" e del bonus ristrutturazione 50%, per i quali l'Appaltatore applicherà lo "sconto in fattura". Pertanto l'Appaltatore potrà cedere i crediti relativi all'importo dei lavori rientranti nelle fattispecie del "superbonus 110 %" e del bonus ristrutturazione 50%, per i quali applicherà lo "sconto in fattura", anche a soggetti diversi da istituti bancari o intermediari finanziari iscritti nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia,

nel rispetto della normativa in materia vigente al momento della eventuale cessione.

ARTICOLO 14 - Risoluzione e recesso contrattuale.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il presente contratto si risolve di diritto qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge per la tracciabilità dei flussi finanziari e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi.

La Stazione appaltante verifica, in corso di appalto, l'applicazione, da parte dell'Appaltatore, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2. Trovano, inoltre, applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 54 e 55 del c.s.a..

ARTICOLO 15 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso il direttore lavori in Avezzano (AQ), Via Giovanni Amendola n. 48.

ARTICOLO 16 – Direttore tecnico di cantiere

1. L'appaltatore, con nota in data 07/12/2022 Prot. 23405, ha nominato il Sig. Gianpietro Barile Direttore Tecnico, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Direttore tecnico di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

ARTICOLO 17 - Foro competente

1. Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Verona

ARTICOLO 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa.

ARTICOLO 19 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. Le Parti dichiarano, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.

ARTICOLO 20 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del c.s.a. e agli articoli da 1362 a 1371 del

Codice Civile.

ARTICOLO 21 – Informativa trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Titolare del trattamento dei dati personali è ATER di Verona, con sede in P.zza Pozza 1/c-e – 37123 Verona – PEC protocolloatervr@legalmail.it
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:

Avv. Marco Agostini, Via N. Tommaseo n. 69/D – 35131 – Padova (PD),
email m.agostini@grlegal.it pec marco.agostini@ordineavvocatipadova.it;
- i dati comunicati dall’operatore economico saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico per le finalità del rapporto contrattuale
- i dati personali sono trattati all’interno di ATER dall’Ufficio Gare Appalti e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde all’obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al “Manuale di Gestione del

Protocollo, dei documenti e dell'archivio informatico dell'ATER di Verona", consultabile sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Responsabile del Procedimento

ARTICOLO 22 – Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento a tutti gli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare intendendoli esaustivi e corretti.

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Commissario Straordinario con determina n. 3/16451 del 7/02/2017 e del Codice Etico (Documento

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicati sul sito dell'Azienda. L'Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione

ATER DI VERONA

Il direttore – ing. Franco Falcieri (firmato digitalmente)

SISTEC SRL

Il Legale Rappresentante – Giancarlo Lacedonia (firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta in
maniera virtuale.
Aut. n. 9195 del 28/01/2019
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di
Verona

**CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE – Approvazione
articoli**

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente quanto stabilito negli articoli 3 - Corrispettivo dell'appalto, 4 -Variazione dell'importo contrattuale, 5 – Obblighi dell'Appaltatore, 6 - Termine di esecuzione e penali, 13 – cessione del contratto e cessione dei crediti, 14 - Risoluzione e recesso contrattuale, 17 - Foro competente.

SISTEC SRL

Il Legale Rappresentante – Giancarlo Lacedonia (firmato digitalmente)

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Contratto tra ausiliaria ed ausiliata:

ART. 89 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Tra il Consorzio Stabile Artemide con sede legale in Roma, alla Via Venti

Settembre n. 118, con C.F. e P. IVA n. 14883781008, in persona del Legale

Rappresentante Pianese Michele nato a Napoli il 24/06/1975, domiciliato per la

carica presso la sede sociale (di seguito anche impresa ausiliaria);

E

l'impresa SISTEC SRL con sede in MOLFETTA(BA) VIA ANTICHI PASTIFICI (Z.A.) N.17,

con C.F-P.IVA 06076770723, nella persona del Legale Rappresentante CUOCCI

GIOVANNI nato a GERMANIA il 16/10/1971 e LACEDONIA GIANCARLO nato a MOLFETTA(BA)

il 18/06/1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito

anche Impresa Ausiliata);

PREMESSO CHE

L'impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche;

L'impresa ausiliaria è qualificata nella Categoria OS28 Classifica III BIS,

OG1 classifica I, con l'attestazione rilasciata da "La Soatech Spa", ai sensi

del DPR 207/2010 riportante in calce, il possesso della certificazione

(art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 rilasciata da ESQ e

valida fino al 31/05/2022;

L'impresa ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è

carente del requisito di qualificazione sopra indicato;

L'impresa ausiliata intende partecipare alla seguente gara:

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Oggetto: Procedura negoziata per l'Affidamento dei lavori di

manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico degli edifici siti

in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, per un

totale di n. 55 alloggi di cui n. 52 alloggi di proprietà ATER di Verona.

CIG: 90951589CF - CUP: F12H20000030004

ed al fine di rispettare i requisiti prescritti dal bando/disciplinare di gara

intende fare riferimento alle capacità economiche, finanziarie tecniche ed

organizzative possedute dall'impresa ausiliaria;

L'impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara;

Tra la società ausiliata e la società ausiliaria non esistono altri legami o

forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l'effetto

della sottoscrizione del presente contratto;

L'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente e della

stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto:

La propria attestazione SOA relativamente alla categoria OS28 classifica III

BIS - OG1 classifica I riportante in calce, il possesso della certificazione

(art. 3 comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010 rilasciata da ESQ e valida

fino al 31/05/2022;

La propria Direzione Tecnica composta da n. 1 Architetto, una squadra tipo

composta da n. 1 assistente di cantiere, n. 1 operaio specializzati, n. 2

operai comuni i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio dei lavori

	con le specifiche del relativo contratto;	
	Tutti i seguenti mezzi e le attrezzature, beni finiti ed i materiali messi a disposizione dalla impresa ausiliaria come indicato in dettaglio nel Contratto di Avvalimento "Allegato A ed Elenco Mezzi e Attrezzature";	
	L'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;	
	Tutto ciò premesso e considerato le parti Convengono e stipulano quanto segue	
	<u>Art. 1 - Premessa</u>	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Bando di gara e il Capitolato Speciale di Appalto.	
	<u>Art. 2 - Oggetto e condizioni</u>	
	Tra la società Ausiliata e l'impresa Ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai seguenti patti e condizioni:	
	L'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo ai lavori di cui in premessa;	
	Nel caso di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori in premessa verrà eseguito dall'impresa ausiliata alla quale, ove richiesto, verrà rilasciato il certificato di esecuzione lavori.	
	Resta inteso che l'impresa ausiliata è obbligata alla completa e puntuale esecuzione di tutte le opere oggetto d'appalto, manlevando la ausiliaria da	

qualsivoglia onere, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, che possa derivarle dal proprio inadempimento. In particolare, le parti convengono che, nel caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, l'ausiliata sarà tenuta a risarcire all'ausiliaria tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso il danno all'immagine, derivante dalla violazione dei propri obblighi contrattuali, sia nei confronti della stazione appaltante che dell'ausiliaria medesima.

Nei limiti dei requisiti prestati, l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore.

L'impresa ausiliata è autorizzata a utilizzare i requisiti di capacità organizzativa e tecnico - economica dell'impresa ausiliaria per partecipare alla gara di cui in premessa.

L'impresa ausiliaria consente l'utilizzo dei citati requisiti ed a fornire le seguenti dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

Dichiarazione attestante il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria, dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dichiarazione con la quale si obbliga verso la Stazione Appaltante e verso l'impresa ausiliata a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, tutte le risorse necessarie di cui è carente la concorrente, con riferimento particolare a:

Alle proprie risorse che vengono messe a totale disposizione per tutta la durata dell'appalto, di cui è carente il concorrente ed in particolare:

La propria Attestazione SOA relativamente alla categoria OS28 classifica III

BIS - OG1 classifica III, riportante in calce, il possesso della certificazione

	(art. 3 comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010 rilasciata da ESQ e valida	
	fino al 31/05/2022;	
	La propria direzione tecnica composta da n. 1 Architetto, una squadra tipo	
	composta da n. 1 assistente di cantiere, n. 1 operaio specializzato, n.2 operai	
	comuni i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le	
	specifiche del relativo contratto;	
	Tutti i mezzi e le attrezzature, beni finiti ed i materiali a propria	
	disposizione e riportati nelle premesse del contratto e dell'allegato A e	
	Elenco Mezzi e Attrezzature;	
	Dichiarazione verso la Stazione Appaltante nella quale si attesta di non	
	partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata.	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e	
	s.m.i.	
	<u>Art. 3 - Obblighi dell'impresa ausiliaria</u>	
	L'impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto	
	con altre imprese in relazione alla gara di cui in premessa.	
	<u>Art. 4 - Subappalto</u>	
	Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto.	
	<u>Art. 5 - Pagamento</u>	
	In caso di aggiudicazione della gara, l'impresa ausiliata verserà all'impresa	
	ausiliaria un importo pari al 3%(tre per cento) del valore del requisito	
	prestato per la categoria <u>QS28 classifica III BIS - OG1 classifica I</u> al netto	
	del ribasso.	
	Inoltre verrà riconosciuto il costo delle risorse materiali, immateriali,	

tecniche o finanziarie fornite dallo scrivente consorzio in qualità di ausiliaria. Il pagamento avverrà a mezzo di emissione di titoli o bonifici bancari entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto di affidamento dei lavori tra l'ausiliata e l'Ente Appaltante. Le parti inoltre concordano che sono dovuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, a decorrere dal 11° giorno.

Art. 6 - Tempi ed adempimenti

Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza conforme ai tempi per l'esecuzione del contratto di appalto;

Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 7 - Foro competente

Al presente contratto si applica la legge italiana e in caso di controversia le parti convengono quale foro esclusivo quello di Roma.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni altra previsione, preordinata all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto le parti rinviando alle norme del Codice Civile, all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed alla documentazione citata nell'art. 1.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Sottoscrivendo il presente contratto, l'impresa ausiliaria autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei suoi dati personali da parte dell'impresa ausiliata, per le esigenze connesse alla partecipazione alla gara, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

Roma, lì 05 APRILE 2022

Firmato digitalmente da
Pianese Michele

Impresa Ausiliaria

Firmato digitalmente
da Cuocci Giovanni,
Lacedonia Giancarlo

Impresa Ausiliata